

**Sentenza:** n. 160 del 6 giugno 2018 (deposito del 17 luglio 2018)

**Materia:** consorzi di bonifica

**Parametri invocati:** articoli 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma lettera l) e terzo comma, 118, quarto comma della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata

**Oggetto:** art. 2, 31, 32, 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio);

**Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio);
- manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017.

**Estensore nota:** Carla Paradiso

**Sintesi:**

il TAR della Basilicata pone questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli articoli 2, 31, 32 e 33 della legge regionale della Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio) per violazione degli articoli 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma lettera l) e terzo comma, 118, quarto comma della Costituzione.

Gli articoli censurati prevedono la costituzione di un unico comprensorio di bonifica, corrispondente all'intero territorio regionale, con l'istituzione di un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di Bonifica della Basilicata" (art. 2); lo scioglimento e la messa in liquidazione degli esistenti consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, affidando alla Giunta la nomina di un commissario unico liquidatore (art. 31); la gestione transitoria delle attività consortili, stabilendo che i disciolti consorzi continuino a svolgere tutte le attività e funzioni statutarie in via transitoria e fino al 31 dicembre 2017 (art. 32). L'articolo 33 regola, al comma 1, il subentro del nuovo istituendo consorzio di bonifica: in tutte le attività e funzioni svolte precedentemente dai disciolti consorzi; nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere presenti sul territorio regionale anche se in precedenza non in gestione o utilizzazione dei disciolti consorzi (ad eccezione di alcune); nel diritto di proprietà e nel diritto d'uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali; nella proprietà e disponibilità di tutti i beni mobili strumentali anche registrati già in disponibilità dei disciolti consorzi. I successivi commi 2, 3 e 4 regolano il trasferimento del personale dei disciolti consorzi nei ruoli organici del nuovo consorzio di bonifica.

Secondo il TAR Basilicata, le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con i principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio, in particolare con il principio della concorrenza dell'intervento pubblico e privato ( r.d. 13 febbraio 1933, n. 215), "*la quale si manifesta nella compresenza di enti pubblici , come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario*".

La Corte ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste dal TAR in relazione agli articoli 2, 31 e 32, in primo luogo perché con l'istituzione di un unico consorzio di bonifica la Regione Basilicata attua la riforma dei consorzi di bonifica prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 31/2008, attenendosi ai criteri di riordino definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta il 18 settembre 2008 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Consulta ritiene che l'unificazione dei comprensori dei consorzi di bonifica realizzata dalla Regione Basilicata sia coerente con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di governo del territorio, ed in particolare con il principio fondamentale della specialità degli interventi in materia di bonifica.

Secondo la giurisprudenza costituzionale *«il carattere intrinsecamente settoriale delle funzioni di bonifica si articola in duplice senso: a) come specialità degli interventi, da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate, dirette alla bonifica e al miglioramento fondiario; b) come operatività della bonifica stessa in relazione a un determinato territorio, dalle caratteristiche idrogeologiche omogenee, il quale deve riferirsi a un'area suscettibile di trasformazione a fini di valorizzazione o, più semplicemente, di conservazione»* (sentenza n. 66 del 1992; sentenza n. 326 del 1998). L'unificazione del comprensorio di bonifica, prevista dal legislatore della Regione Basilicata, non comporta una generalizzata sottoposizione del territorio ai vincoli di bonifica e non contrasta con la natura settoriale delle attività in materia di bonifica.

Come la Corte ha già affermato nella sentenza 62 del 1992, anche in questo caso non sussiste la denunciata incompatibilità della disposizione censurata con il principio di specialità degli interventi, inteso quale necessaria correlazione tra questi stessi interventi e le concrete esigenze di trasformazione di un determinato territorio.

Riguardo la violazione del principio fondamentale della necessaria concorrenza dell'intervento pubblico e privato in materia di bonifica, si sottolinea che lo scioglimento del consorzio di miglioramento fondiario e la contestuale costituzione del consorzio di bonifica della Basilicata non determinano la violazione del diritto di costituire in futuro consorzi di miglioramento fondiario, garantito, secondo il rimettente, dall'ordinamento civile, che è riservato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla potestà esclusiva dello Stato, né del diritto di associarsi liberamente, sancito dall'art. 18 Cost., e neppure del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, Cost.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 42 e 43 della Costituzione perché la disciplina introdotta dall'articolo 33, comma 1, regola la liquidazione *«secondo modalità del tutto eccentriche e derogatorie rispetto alla disciplina statale in tema di soppressione di enti non solo pubblici, ma anche privati. La disposizione in esame prevede, infatti, la sottrazione di una parte rilevante del patrimonio attivo dei consorzi soppressi, che viene trasferita ope legis al nuovo consorzio di bonifica della Basilicata»*.

Il trasferimento dell'attivo patrimoniale concerne sia gli immobili dei preesistenti consorzi (art. 33, comma 1, lettera c), che le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione presenti sul territorio regionale, compresi gli impianti e le infrastrutture (art. 33, comma 1, lettera b), nonché tutti i beni mobili strumentali nella disponibilità dei disciolti consorzi (art. 33, comma 1, lettera d).

In questo modo, il legislatore regionale ha introdotto una limitazione al soddisfacimento delle ragioni dei creditori dei singoli consorzi, in contrasto con il principio generale della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e della destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei creditori (artt. 2614 e 2615 cod. civ.).

*L'articolo 33, primo comma, ha, dunque, regolato «l'avocazione ad un soggetto pubblico dei beni e delle attività di altri soggetti, anche privati, con una disciplina contrastante con quella stabilita dalla legge dello Stato, che è l'unica, ai sensi dell'art. 42 Cost., competente a dettare la disciplina fondamentale della proprietà pubblica e privata. L'ineludibile uniformità su tutto il territorio nazionale di tale disciplina, nonché dei suoi contenuti, la collocano in quell'ordinamento civile che, non a caso, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è materia di competenza esclusiva dello Stato».*

Infine la Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 33, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, l'ordinanza del remittente manca di qualsiasi argomentazione riferita ai contenuti normativi specificamente introdotti da tali disposizioni e a sostegno delle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.